

# COMUNE DI VILLORBA

*Provincia di Treviso*

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**Verbale n. 25 del 28-11-2024**

Oggetto: **Parere sulla “pre-intesa inerente alla destinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024” e la certificazione sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per l’anno 2024.**

Il giorno 28 novembre 2024, si è riunito in video conferenza, previa regolare convocazione, l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente nelle persone dei sigg.:

- Dott. Luca Franchetto – Presidente;
- Dott. Luciano Girardi – Componente;
- Dott. Igly Torrente – Componente;

per la resa del parere sulla “pre-intesa inerente alla destinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024” e la certificazione sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigenziale per l’anno 2024.

### **Il Collegio dei revisori dei conti**

VISTI:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 79 e 80 del CCNL 16/11/2022, e i CCNL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- l’art. 23 del d.lgs. n. 75/2017;
- l’art. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- l’art. 33, comma 2, ultimo capoverso del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019;
- il D.M. 17/03/2020;
- la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012;
- l’art. 4-bis del d.l. n. 13/2023;
- i principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

PREMESSO che:

- l’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce, tra l’altro, che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 51, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 32. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato”*;

- l’articolo 40-bis, comma 1, del succitato decreto prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- l’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”*;
- l’art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- gli artt. 79 e 80 del CCNL 16/11/2022 disciplinano la costituzione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate;

RICHIAMATO il principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

#### RILEVATO:

- che i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- che in base alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l’organo di revisione deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”*;
- che il predetto controllo deve essere svolto dall’organo di revisione economico-finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;

VISTA la determinazione n. 84 del 31.1.2024 del responsabile del Settore 1 - Area amministrativa, economico-finanziaria e dei servizi alla persona avente ad oggetto *“Costituzione fondo risorse decentrate personale non dirigenziale ai sensi dell’art. 79 C.C.N.L. 16.11.2022, parte stabile - anno 2024”*;

#### ESAMINATE:

- la “pre-intesa inerente alla destinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024” sottoscritta in data 13.11.2024 dalla parte pubblica, dai rappresentanti sindacali e dalle R.S.U. dell’ente locale;
- la relativa Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria di cui all’art. 40-bis, 4° comma, del d.lgs. n. 165/2011, redatta secondo gli schemi predisposti dalla RGS con circolare n. 25 del 19 luglio 2012;

ATTESO che le citate relazione, illustrativa e tecnico finanziaria, illustrano ed attestano limitatamente al solo anno 2024:

- il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate;
- i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili; i criteri sul presunto utilizzo del fondo risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificamente regolate dal contratto integrativo;
- l’attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e premialità;
- l’attestazione sul rispetto e attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l’attestazione sulla compatibilità economico finanziaria del fondo risorse decentrate con riguardo particolare alle modalità di copertura degli oneri derivante dal contratto integrativo;

EFFETTUATO il previsto controllo anche tenuto conto delle attestazioni di cui sopra, e preso atto che:

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono pertanto compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del citato CCNL sono state correttamente contemplate nella pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 13.11.2024;
- in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta esse entro il limite delle risorse decentrate dell’ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- i criteri previsti per l’utilizzo del fondo risorse decentrate 2024 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo;
- è stata attestata nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo e la previsione di utilizzo dello stesso;
- è stato attestato, nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa, il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del d.lgs. n. 150/2009 solo al termine del ciclo della performance secondo il sistema di valutazione dell’ente;
- è stato attestato, altresì, nella relazione tecnico finanziaria che le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

ACCERTATO altresì che sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter della contrattazione decentrata integrativa e l'adozione, da parte dell'amministrazione comunale, di atti e provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione della pre-intesa al CCDI in esame, i quali, in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie al personale dipendente;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 7, del CCNL del 16/11/2022 del comparto funzioni locali

#### **certifica**

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inserita nella predetta pre-intesa sottoscritta e la compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivante dall'applicazione della pre-intesa dell'accordo collettivo integrativo relativo alla utilizzazione del fondo per l'anno 2024 come da stime valori proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dall'Amministrazione Comunale;

#### **esprime**

parere favorevole in merito alla sottoscrizione definitiva dell'accordo di CCDI di cui trattasi;

#### **invita l'ente**

- a provvedere, successivamente alla sottoscrizione definitiva, alle pubblicazioni e trasmissioni previste dall'art. 8, comma 9, del CCNL del 16/11/2022;
- a verificare la compatibilità economica della pre-intesa con la disposizione di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019 per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa e delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa con riferimento, come base di calcolo, al personale in servizio al 31/12/2018;
- a disporre, in ragione di quanto sopra, la liquidazione delle risorse relative alla performance organizzativa e individuale soltanto dopo aver verificato la richiamata compatibilità economica indicata al punto precedente;
- ad accertare che i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Dei documenti esaminati nel presente verbale verrà conservata copia ad uso interno dell'Organo di revisione stesso.

### **L'Organo di revisione economico-finanziaria**

*Dott. Luca Franchetto*

*(sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)*

*Dott. Luciano Girardi*

*(sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)*

*Dott. Igly Torrente*

*(sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)*